



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 21 febbraio 2014

IMPOSTE INDIRETTE

[Il metodo del “prezzo-valore” vale anche per gli acquisti all’asta](#)

di Niccolò Di Bella

IVA

[La forma societaria non garantisce il diritto alla detrazione Iva](#)

di Davide De Giorgi

IVA

[Disponibile il software intr@web per la gestione delle dichiarazioni intrastat per l’anno 2014](#)

di Giovanni Valcarenghi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Per l’autonoma organizzazione il lavoro dipendente deve essere non occasionale](#)

di Sergio Pellegrino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[“Non tutta l’esterovestizione vien per nuocere”](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Tra merletti e carampane](#)

di Chicco Rossi

IMPOSTE INDIRETTE

Il metodo del “prezzo-valore” vale anche per gli acquisti all’asta

di Niccolò Di Bella

Con l’art. 1, comma 497, Legge n°266/2005, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento il sistema di **determinazione dell’imposta di registro basata sul c.d. “prezzo-valore”**, da calcolare su una base imponibile dato dalla rendita catastale dell’immobile oggetto di compravendita (opportunamente rivalutata), in contrapposizione a quello “tabellare” rappresentato dal corrispettivo pattuito tra le parti.

L’esercizio di tale opzione, che può sommarsi alle agevolazioni previste per la “prima casa di abitazione”, è tuttavia subordinata **ai seguenti presupposti**:

- deve essere espressamente compiuta nell’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente;
- deve avere ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze (ma, diversamente dal calcolo ai fini dell’IMU agevolata sulla “prima casa”, in questo caso non vi sono restrizioni rispetto al numero delle pertinenze per le quali si può usufruire di tale agevolazione);
- gli acquirenti devono essere persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, professionali o artistiche.

Inquadrata la tematica, seppur sommariamente, risulta particolarmente interessante la [**Sentenza del 15/01/2014 n°6 emessa dalla Corte Costituzionale**](#), nella quale è stata ritenuta fondata la questione di **legittimità costituzionale** sollevata dalla CTP di Grosseto in merito al mancato richiamo dell’art. 44 del D.P.R. 131/1986 nella sopra citata norma relativa al sistema del prezzo-valore. In quest’ultima, infatti, la deroga all’ordinario sistema di determinazione dell’imposta di registro prende corpo solo in riferimento all’art. 43 del citato Decreto, non consentendo l’applicazione del prezzo-valore nei casi di espropriazione forzata e di vendita all’asta di cui, appunto, all’art. 44.

Nonostante la CTP nella sua ordinanza avesse denunciato la **violazione degli artt. 3 (“uguaglianza”) e 53 (“capacità contributiva”) della Costituzione**, al termine di una assai argomentata Sentenza la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 497, Legge n°266/2005 solo con riferimento al primo. Dalla Sentenza si legge tra l’altro che, diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio dei Ministri (per il tramite dell’Avvocatura dello Stato), il sistema del prezzo-valore altro non è se non una **differente disciplina di calcolo dell’imposta** che attiene ad una categoria di immobili sostanzialmente unitaria ed omogenea.

Detto in parole povere: non ha alcun senso disapplicare il metodo di calcolo basato sul prezzo-valore negli immobili acquistati tramite procedure esecutive o pubblico incanto, rispetto a quelli acquistati sul libero mercato, in quanto l'esercizio di tale opzione ricade esclusivamente nella volontà dell'acquirente. Opzione che, come si legge nella Sentenza, “...esprime un'evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di non scegliere immancabilmente, tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile, quello fondato sul valore “tabellare” (che potrebbe essere meno vantaggioso in situazioni congiunturali avverse), bensì quello ritenuto meno oneroso e quindi più conveniente”.

Non ci resta che concludere evidenziando l'ennesimo **comportamento distonico** da parte di un'Amministrazione che non sempre ha ritenuto inutilizzabile il sistema del prezzo-valore alle cessioni di immobili tramite espropriazione forzata o pubblico incanto; tuttavia alla luce della suddetta Sentenza è altamente probabile che quei contribuenti che si sono visti negare (o che non hanno inconsapevolmente usufruito) il meccanismo del prezzo-valore, tornino “alla carica” avanzando domanda di rimborso (ex art. 77 D.P.R. n°131/1986) di quel surplus di imposta che avrebbero volentieri fatto a meno di versare, a costo di attivare un contenzioso con il Fisco.

IVA

La forma societaria non garantisce il diritto alla detrazione Iva

di Davide De Giorgi

I giudici del Supremo Consesso, con la [sentenza n.3452 del 14 febbraio 2014](#), confermando l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, **hanno chiarito** che la mera **forma societaria** riconducibile ad una delle strutture indicate ex art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, **non garantisce automaticamente** l'esercizio del **diritto alla detrazione**.

Infatti, in considerazione del generale criterio della prevalenza della sostanza sulla forma c.d. "*substance over form principle*", immanente alla disciplina IVA, **è necessario indagare l'inerenza** dell'**operazione** effettuata **a monte** in relazione allo svolgimento in concreto dell'attività d'impresa.

Come noto, il **meccanismo** applicativo **dell'imposta garantisce la neutralità fiscale** per i soggetti passivi (gli operatori economici), **riconoscendo** a tali soggetti **il diritto di detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti dall'imposta incassata sulle vendite (o per il tramite del rimborso).

In questo modo, **per il soggetto passivo** (o meglio sarebbe definirlo responsabile dell'imposta), **l'imposta** diviene semplicemente **una partita di giro**, o al massimo, un leggero aggravio di tipo finanziario, ma mai un costo (salvo eccezioni, comunque regolate).

I giudici della Cassazione chiariscono che "*Il principio della neutralità fiscale, avuto riguardo alle indicate finalità perseguitate dal sistema, trova dunque esclusivo fondamento nella nozione della "inerenza" all'esercizio della attività d'impresa, arte o professione, dei beni o servizi scambiati sul mercato dagli operatori economici*".

La decisione dei Giudici si basa su una **serie di argomentazioni** pregevoli.

Innanzitutto, nell'accogliere la tesi dell'Ufficio, i giudici mettono in evidenza come con riferimento alle società commerciali (v. art. 2195), **l'inerenza** all'attività d'impresa **delle cessioni** di beni o **delle prestazioni** di servizi offerti da queste al mercato **"risulta oggettivamente evidente"** se aderente, o comunque **ricompreso** nell'**oggetto sociale**.

A **contrariis**, per qualificare inerenti all'attività d'impresa i beni o i servizi **acquistati** dalla società **occorre verificare** "*in relazione al caso concreto quale sia la effettiva destinazione impressa al bene/servizio acquistato*".

Tanto premesso, i giudici hanno chiarito che l'inerenza deve essere ravvisata soltanto nel caso in cui “per le **caratteristiche oggettive** o per le **concrete modalità di impiego** del bene/servizio questo possa ritenersi direttamente **strumentale al ciclo produttivo**, ovvero **funzionale alla struttura organizzativa**, o necessario alla attuazione di scelte strategiche di penetrazione sul mercato o ampliamento dei settori di attività, ecc.”.

Solo a seguito del **vaglio positivo** di queste circostanze quindi la “**società commerciale, che ha versato in rivalsa l'IVA** sulla fattura relativa alla operazione passiva, **potrà esercitare il diritto alla detrazione della imposta**, atteso che solo in tal caso si giustifica il principio di neutralità fiscale; diversamente, nel caso in cui tale inerenza non sia ravvisabile, l'acquisto del bene o servizio dovrà essere trattato fiscalmente alla stregua dei beni o servizi acquistati dal consumatore finale, venendo a gravare definitivamente il tributo sulla società acquirente”.

In punto di diritto viene chiarito che la “**presunzione legale**” prevista ex art. 4, comma 2, n. 1) del Decreto IVA, che **considera** le operazioni commerciali **effettuate comunque nell'esercizio dell'impresa** se poste in essere da società commerciali costituite secondo gli schemi negoziali previsti (v. art. 2195 c.c. e art. 2249 c.c., comma 1) **È VALIDA SOLO** con **riferimento** alle operazioni di **vendita**, e **NON ANCHE** per gli **acquisti** effettuati da tale società.

IVA

Disponibile il software intr@web per la gestione delle dichiarazioni intrastat per l'anno 2014

di Giovanni Valcarenghi

L'Agenzia delle Dogane, in collaborazione con EUROSTAT (Ufficio Statistico dell'Unione europea), ha reso disponibile, sul proprio sito Internet (www.agenziadogane.it), il software Intr@Web 2014 per la gestione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Si tratta di un'applicazione rivolta sia agli **operatori economici** che decidono di **presentare direttamente** i modelli INTRASTAT, sia ai **soggetti delegati** (commercialisti, doganalisti, ecc.) che presentano i modelli per conto dei soggetti obbligati.

Le **principali funzioni** del software sono comprese in tre moduli, riguardanti la compilazione, il controllo e l'invio telematico degli elenchi riepilogativi. In particolare:

- il modulo “**compilazione**” consente la compilazione degli elenchi mediante l’acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
- il modulo “**controllo**” consente di effettuare il controllo formale degli elenchi anche utilizzando file diversi da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane;
- il modulo “**telematico**” consente la trasmissione, per via telematica, degli elenchi attraverso il Servizio Telematico Doganale – EDI. A partire dal 10 maggio 2010, gli elenchi predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record di cui all’allegato I alla determinazione dell’Agenzia delle Dogane 7 maggio 2010, n. 63336 possono essere presentati, direttamente dai soggetti obbligati o tramite gli intermediari abilitati, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici pubblicati sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Riguardo a quest’ultima funzionalità, si ricorda che l’invio telematico dei modelli deve essere effettuato **entro il giorno 25** del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento. Come regola generale, infatti, la **periodicità di presentazione** dei modelli è **mensile**, salvo per i soggetti che – avendo realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000,00 euro** – devono presentare i modelli con **cadenza trimestrale**.

In pratica, dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le [circolari n. 14 del 18](#)

[marzo 2010 \(§ 2\)](#) e [n. 36 del 21 giugno 2010 \(Parte II, § 5\)](#), si desume che:

- il superamento o meno della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato **distintamente** per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una **periodicità trimestrale** per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una **periodicità mensile** per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi;
- nel caso di superamento della soglia di 50.000,00 euro **per una singola categoria di operazioni** (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari), diventa obbligatoria la presentazione mensile **per l'intero elenco di cessioni o di acquisti**.

Ad esempio, se nel corso di un trimestre sono state realizzate cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000,00 euro e, nel medesimo periodo, prestati servizi per 10.000,00 euro, l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi ha cadenza mensile. Analogamente, se nel corso di un trimestre sono stati realizzati acquisti intracomunitari di beni per 30.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ricevute prestazioni di servizi per 55.000,00 euro, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi intracomunitari ricevuti ha cadenza mensile;

- nel caso di superamento, nel corso del trimestre, della soglia di 50.000,00 euro, la periodicità mensile si applica a partire **dal mese successivo** a quello in cui la soglia è stata superata;
- se il limite di 50.000,00 euro è stato superato **anche in uno solo dei quattro trimestri** dell'anno precedente, la periodicità mensile diventa **obbligatoria per almeno quattro trimestri consecutivi**. In tal caso, la ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi è richiesto che la soglia di 50.000,00 euro non sia stata superata per almeno quattro trimestri consecutivi.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Per l'autonoma organizzazione il lavoro dipendente deve essere non occasionale

di Sergio Pellegrino

Nella giornata di ieri è stata depositata una nuova sentenza, la [n.4111 del 20 febbraio 2014](#), della Corte di Cassazione in materia di **debenza dell'Irap da parte di un lavoratore autonomo**.

La controversia tra amministrazione finanziaria e contribuente era sorta in relazione al **rimborso dell'Irap da quest'ultimo richiesto in relazione ai periodi d'imposta 2004, 2005 e 2006**.

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-diniego dell'ufficio ottenendo **soddisfazione in primo grado**, ma successivamente la Commissione tributaria regionale aveva **accolto l'appello** dell'Agenzia, ritenendo sussistente nel caso di specie **l'autonoma organizzazione** e di conseguenza dovuta l'imposta regionale.

L'elemento dirimente, nell'analisi dei giudici di secondo grado, era rappresentato dal fatto che l'Agenzia aveva dimostrato il **sostenimento di spese per lavoro dipendente da parte del lavoratore autonomo**.

La sentenza impugnata per Cassazione era basata quindi sull'assunto che “*l'esborso per lavoro dipendente, di per sé, fosse condizione sufficiente per integrare il presupposto impositivo*”.

La Suprema Corte evidenzia innanzitutto come la valutazione circa l'esistenza del requisito della autonoma organizzazione, presupposto per la soggettività passiva ai fini Irap, spetta al **giudice di merito** ed è **insindacabile, se congruamente motivato, in sede di legittimità**.

Sulla base della copiosa (anche se non sempre convergente) giurisprudenza della Cassazione, il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- sia sotto qualsiasi forma il **responsabile dell'organizzazione** e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri responsabilità ed interesse;
- **impieghi beni strumentali eccedenti**, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo **non occasionale di lavoro altrui**.

Secondo la lettura fattane dai giudici della Suprema Corte, la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, è da cassare in quanto incentrata sul principio, errato, che **il sostenimento di spese per lavoro dipendente sia sufficiente per integrare, sempre e comunque, il presupposto impositivo.**

In realtà così non è, ma soltanto il **lavoro dipendente non occasionale**, ossia strutturalmente inserito nell'organizzazione del professionista, può assumere tale rilievo e determinare l'obbligo di assolvimento dell'imposta.

La pronuncia in questione rappresenta quindi un **ulteriore importante tassello nella (faticosa) ricostruzione** delle situazioni nelle quali è ravvisabile il requisito della autonoma organizzazione ed è di conseguenza dovuta l'Irap.

Inutile dire che un **intervento normativo**, che sembrava prossimo e del quale si sono, ahimé, perse le tracce, sarebbe assolutamente auspicabile per evitare questo **stillicidio di pronunce** che stanno “intasando” la giustizia tributaria di ogni ordine e grado.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

“Non tutta l'esterovestizione vien per nuocere”

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Per **esterovestizione**, come affermato nella sentenza della [Corte di Cassazione n.2869 del 7 febbraio 2013](#), si intende la **fittizia localizzazione** della residenza fiscale di una società all'estero. In alcuni casi, il trasferimento o la costituzione della società in un Paese con un **trattamento fiscale più vantaggioso** di quello nazionale è attuato allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale.

Non sempre, tuttavia, la **delocalizzazione** è legata al mero **risparmio fiscale**. Al contrario, le delocalizzazioni produttive/commerciali sono generalmente vincolate da **precisi fattori esterni** non controllabili dall'impresa italiana.

Gli **accertamenti** in materia, più numerosi negli ultimi anni, spesso non consentono di **attrarre** in Italia “considerevole” **materia imponibile** per i motivi che ci aggiungiamo ad illustrare.

Si ipotizzi la seguente fattispecie: la **società Alfa Italia** detiene 3 **controllate estere** che svolgono attività produttiva. Gli **amministratori** delle società estere sono gli stessi della società italiana (persone fisiche fiscalmente residenti in Italia) e la **gestione amministrativa finanziaria** è eseguita dall'Italia. Due società sono in utile, la terza è in perdita.

Supponiamo che l'Amministrazione finanziaria contesti **l'esterovestizione** delle due società in utile poiché, ai sensi dell'art. 73 co. 3 del Tuir, la **sede dell'amministrazione** è nel territorio dello Stato.

Come noto, infatti, “*ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.*”

Ipotizziamo che:

1. la **società estera A** abbia un **utile di 100** e abbia pagato imposte per 25 nel paese di residenza;
2. la **società estera B** abbia un **utile di 100** e abbia pagato imposte per 30 all'estero;
3. la **società estera C** sia in **perdita di 200**.

L'Agenzia delle Entrate contesta **l'esterovestizione** delle **società A e B**. Di conseguenza, essendo considerate società fiscalmente residenti in Italia dovevano **versare l'IRES** pari a 27,5 poiché l'utile ammonta a 100. Supponiamo, per semplicità, che non vi siano variazioni in aumento rispetto alla determinazione della base imponibile estera.

La società A deve quindi versare come **differenza di imposta** 2,5 (27,5 -25) mentre la società B non deve versare nulla (30 – 27,5).

Lo scomputo delle **imposte pagate all'estero** a titolo definitivo è assolutamente possibile. Infatti, se supponiamo che le società A e B siano fiscalmente residenti in Italia sicuramente, nel paese estero, è presente una **stabile organizzazione**. Si è, infatti, proposto l'esempio di società produttive.

Come noto, l'art. 165 co. 6 del tuir stabilisce che “*nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nel Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo ... [....]*”. La norma nazionale consente lo scomputo delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo e il riporto in avanti e indietro per 8 esercizi in ipotesi di **stabile organizzazione**.

Inoltre, si dovrebbe analizzare se esistente, la **Convenzione contro le doppie imposizioni** tra l'Italia ed il paese estero le quali generalmente prevedono, quale metodo per evitare la doppia imposizione, il credito di imposta.

L'Irap, per normativa interna, **non è dovuta** sulle stabili organizzazioni estere.

Una riflessione merita la **società C** che, anche se amministrata dall'Italia e quindi “esterovestita” potrebbe non risultare di interesse per l'Agenzia delle Entrate. In realtà, se la gestione delle controllate è pressoché identica, dovrebbe essere accertata anche la società C in **perdita fiscale**; alla luce dell'art. 84 del Tuir la perdita di un periodo d'imposta può essere **computata in diminuzione** del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore **all'80% del reddito imponibile** di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

In sostanza, accertando anche la **società in perdita fiscale**, la stessa potrebbe riportare in avanti tali perdite magari compensandole con un nuovo business da svolgere in Italia o all'estero.

L'accertamento da **esterovestizione** non porta a significativi introiti nelle casse dello Stato in presenza di **società operative**. Vedremo in un prossimo intervento, tuttavia, le criticità connesse alle violazioni in materia di Iva.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Tra merletti e carampane

di Chicco Rossi

Tempo di **Carnevale**, frittelle, chiacchere, galani.

Carnevale vuol dire feste e soprattutto la **Venezia** dell'Hayez, del Canaletto, con il suo incanto fatto di **calli, piazette** sconosciute. Il tutto circondato dai **canali**. Insomma, al di fuori della quotidianità turistica che porta "obbligatoriamente" in piazza **San Marco**, a ponte **Rialto** e quant'altro, Venezia può concedere spazi insoliti dove riscoprire il fascino di una città senza tempo.

Ma Venezia vuol dire anche **vetro**, la cui patria è **Murano**, famosa per il "**Murrino**", sinonimo di vasi e ciotole in vetro mosaico che i Romani facevano usando sezioni di canna che presentavano al loro interno, per tutta la lunghezza, disegni astratti o anche figurativi come volti, fiori e animali. Chi non conosce Venini o gli splendidi **goti veneziani**?

Ma noi che siamo in cerca di un posto dove poter leggere un bel libro, magari una delle tante commedie di quel **Carlo Goldoni**, veneziano di nascita, considerato a ragion veduta il padre della commedia moderna, tra un cicheto e un sorso di vino, andiamo a **Burano** splendida isola, conosciuta per i suoi merletti.

Si arriva con il vaporetto e subito si pensa che forse è più "**Buran'è mille colori..**" che "Napul'è... ", ma a parte gli scherzi e senza voler scomodare Pino Daniele e la sua città (non fremete per quando andremo da sua maestà Marinella?), la verità è che Burano è un'esplosione gioiosa di **colori ed emozioni**. Una piccola isola, di poco meno di 3.000 anime, collegata all'isola di **Mazzorbo** da un ponte.

La leggenda vuole che l'origine di Burano si debba alle **invasioni barbariche**. Infatti, gli abitanti di **Altino** si rifugiarono nelle isole della laguna, dando a queste i nomi delle sei porte di Altino: Murano, Mazzorbo, Burano, Torcello, Ammiana e Costanziaco, derivati appunto dai nomi delle porte di Altino. In particolare, Burano deriva dalla "**Porta Boreana**" chiamata così perché posta a Nord-Est, direzione da cui soffia la bora.

Se si vuole provare un'emozione forte si può cercare di prenotare una stanza al Raspo de Ua di modo che si possa vivere l'isola nella sua naturalezza e fascino.

Girare per le calli e casomai andare a visitare la **chiesa di San Martino** il cui campanile ci ha salutato al nostro arrivo e, con l'occasione, ammirare la **"Crocifissione"**, opera giovanile del **Tiepolo**, *il cui nome è conosciuto in tutto il mondo.*

Se al contrario si punta al *jet set*, tutti alla **Locanda Cipriani a Torcello**, sognando di dormire dove si è coricato E.H. dopo aver bevuto, casomai, il suo amato Valpolicella di **Di là dal fiume e tra gli alberi**, o un Amarone del forse più letto **Addio alle armi**.

Ma dopo aver deposto le valigie, si parte destinazione Venezia e i suoi bacari, per fare un semplice aperitivo a base di cicheti, il cui nome deriva dal latino **ciccus** che vuol dire piccolissima quantità accompagnati da un buon bicchiere di vino.

Attenzione a non farsi prendere la mano perché altrimenti, a forza di un'acciughina e un bianco, una polpettina e un rosso e poi ancora un ovetto sodo e un altro bianco, si finisce per non reggersi sulle proprie gambe e invece noi dobbiamo andare alle **"Antiche Carampane"** trattoria no turist.

Ma andiamo con ordine e, visto che siamo sotto Carnevale, facciamoci quattro risate.

Ma cosa vuol dire Carampane? Le Carampane, in veneziano, sta a significare le prostitute che lavoravano proprio nella zona delle Carampane che da **Ca' Rampani** si estende fino al **ponte delle Tette**.

Cosa? Ma Chicco Rossi è impazzito? No no, il ponte si chiama proprio così e deve il suo nome all'usanza delle gentil donne di affacciarsi alle finestre in direzione del ponte sottostante, mostrando i seni scoperti per allettare i passanti. A dire il vero, non me ne vogliano i veneziani, quella non era un'usanza ma un ordine delle autorità veneziane che in tal modo speravano di distogliere i cittadini dalla sodomia che dilagava nella città.

Ci sediamo in quest'ambiente che sa di familiarità e dopo un delizioso antipasto di pesce puntiamo dritti sulla **Cassopipa** (spaghetti con ragù di molluschi speziato) di derivazione chioggiotta. Il nome si abbina perfettamente alla zona o no? A parte gli scherzi, il nome è dovuto al fatto che una volta veniva fatto su una pentola di terracotta chiamata (casso) da cassariola che veniva lasciata "pipar" su un angolo della cucina economica.

Secondo un interessante e sfizioso **branzino in crosta di peperoni**.

Per il dolce aspettiamo domani a Burano.

Vino? A sorpresa **Saurint**, sauvignon prodotto da Miani. Dal colore invitante oro verde, con sentori di pesca bianca e lievi di anice. Pieno al gusto e di una persistenza sorprendente per lunghezza.

Tornati a Burano, non resta che svegliarsi presto per assaporare gli ultimi momenti di tranquillità dell'isola prima dell'invasione barbarica e, casomai, cogliere l'occasione di anticipare tutti per far visita al museo dei merletti, perché Burano è famosa per i suoi **merletti** la cui origine si narra si deve a un pescatore promesso sposo che durante un'uscita in mare, venne tentato dal canto delle sirene. La resistenza del pescatore fu ricompensata dalla regina che con un colpo di coda colpì il fianco della nave e dalla schiuma, creatasi dal movimento dell'acqua, formò il velo nuziale per la giovane sposa. Il giorno delle nozze, quello fu il regalo per la fidanzata che fu invidiata da tutte le giovani dell'isola che così iniziarono a produrre i merletti per i loro veli.

Il tutto sgranocchiando il **bussolà** o le **caorline** acquistati nella pasticceria **Palmisano** che ti fan veramente canticchiare **Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te...**